



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 aprile 2016  
(OR. en)

7593/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0078 (NLE)**

---

**PECHE 120**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle  
possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di  
partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo  
delle Isole Cook

---

**REGOLAMENTO (UE) 2016/ ... DEL CONSIGLIO**

**del**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca  
a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato  
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 ottobre 2015 l'Unione e il Governo delle Isole Cook hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("accordo") e il relativo protocollo di attuazione ("protocollo"), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.
- (2) Il ...<sup>\*</sup> il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/...<sup>1\*\*</sup> relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo.
- (3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

---

\* GU: inserire la data di adozione della decisione di cui al documento st 7591.

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2016/... del Consiglio, del ..., relativa alla firma per conto dell'Unione europea e all'applicazione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione. (GU ...).

\*\* GU: inserire il numero della decisione di cui al documento st 7591 e completare la relativa nota a piè pagina.

- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio<sup>1</sup>, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione.
- (5) L'articolo 12 del protocollo dispone in merito all'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla data della sua firma. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

## *Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

tonniere con reti a circuizione

Spagna	3 unità
Francia	1 unità

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---